

ACCORDO PER LA PROMOZIONE DI UNA SEDE SECONDARIA DI ISCO srl

ISCO ADR srl, P.I. 02732020645, con sede in ATRIPALDA (AV) alla via Vincenzo Belli, 47, nella persona del suo rappresentante legale dr. Pasquale Penza, c.f. PNZPQL60R23A489L, di seguito indicato anche Organismo di Mediazione o OM o ISCO o ISCO adr

e

Organizzazione			
Località e CAP			
Indirizzo		Nr.	
C.F./P.I.			
PEC			
Mail			
Rappr. Legale			
C.F.			
PEC			
Mail			

di seguito indicata come **Unità Locale** o **UL**,

entrambe di seguito indicate come **PARTI**, si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSA

ISCO adr® è Organismo di Mediazione ed Ente di Formazione;

ISCO adr®, nella sua strategia di ampliamento, ha intenzione di aprire sedi distaccate sul territorio nazionale secondo gli standard e le modalità appresso definite;

ISCO adr® e l'Unità Locale intendono avviare una stretta e leale collaborazione nella realizzazione di attività di comune interesse tese a promuovere la diffusione e l'utilizzo della pratica di risoluzione delle controversie, da attuarsi, in alternativa alla giustizia ordinaria, mediante la mediazione finalizzata alla conciliazione;

ISCO adr® è in grado di offrire professionalità di elevato livello e strumenti informatici moderni nonché conformi alla recente normativa di riferimento, per risolvere in maniera ottimale ogni controversia con rapidità, economicità, trasparenza e riservatezza;

ISCO adr®, può svolgere la mediazione finalizzata alla conciliazione presso le Unità Locali – previo esperimento di tutte le formalità richieste dalla normativa vigente e relativa autorizzazione – mantenendo, peraltro, la sua specifica responsabilità;

L'Unità Locale, stipulando l'accordo con ISCO adr®, consegue *ipso facto* l'indubbio vantaggio di usufruire di un know-how collaudato e di entrare in una rete ottimizzando, in tal modo, il livello organizzativo e migliorando il rapporto costo/tempo delle risorse umane.

Tanto premesso, le parti convengono quanto segue:

La **PREMESSA** è parte integrante del presente accordo

1. SEDE

La Sede, ubicata in zona centrale o nei pressi del Tribunale locale, ove presente, avrà almeno la seguente disponibilità di spazi:

- ✓ Sala d'attesa

- ✓ Ambiente/ambienti riservati alla mediazione
- ✓ Servizi igienici

2. SEDE di MEDIAZIONE

L'Unità Locale, per promuovere e consentire la conduzione delle sedute di mediazioni, intende avvalersi esclusivamente della seguente sede:

----- di seguito indicata **come Sede di Mediazione o SM.**

L'ISCO adr[®] contestualmente autorizza l'Unità Locale a utilizzare i locali di cui sopra per la convocazione e lo svolgimento delle sedute di mediazione e di svolgere tutte le operazioni connesse e consequenziali all'attività di mediazione, autorizzando l'UL a prendere sede presso gli stessi locali fino a quando è in essere il presente accordo.

Ogni modifica che interviene nell'organizzazione dell'Unità Locale dovrà essere comunicata alla ISCO adr[®] con un preavviso di almeno 40 giorni a cui dovrà essere allegata tutta la documentazione.

In caso di indisponibilità della Sede di Mediazione individuata dall'Unità Locale, il presente accordo si intende risolto, salvo diversi accordi intervenuti tra l'Unità Locale e l'ISCO adr[®].

Almeno in previsione della seduta di mediazione, sarà cura dell'Unità Locale attrezzare con apparecchiature idonee la sala di mediazione con la seguente dotazione di minima:

- ✓ Personal computer
- ✓ stampante A4
- ✓ Scanner A4 multifoglio (adf)
- ✓ Sistema di video conferenza efficiente e predisposto per più di un soggetto

La stazione informatica dovrà essere collegata ad internet e l'Unità Locale dovrà garantire la perfetta funzionalità della stazione verificando, soprattutto, la perfetta funzionalità della piattaforma ISCONET e della piattaforma telematica adottata da ISCO adr[®] NEXTLIVE.

L'Unità Locale provvederà a formare l'addetto alla segreteria affinché l'utenza abbia modo, già in fase di prima telefonata, di identificare l'Organismo e ottenere informazioni di base.

L'Unità Locale ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla segreteria di ISCO adr[®] gli orari che, in maniera completamente autonoma e nel solo rispetto della potenziale utenza, intende osservare. Tali orari, una volta stabiliti, dovranno essere rigorosamente rispettati dall'Unità Locale e saranno pubblicati sul sito ufficiale.

L'Unità Locale si impegna ad assistere il mediatore, prima, durante e dopo lo svolgimento della mediazione.

Nel caso che la mediazione avvenga in modalità **PRESENZA**, con il personale preposto a tale compito custodirà ogni documento depositato e/o prodotto in originale relativo al procedimento che si sostanzia almeno nella seguente documentazione:

- l'originale del verbale, redatto rigorosamente in unica copia
- scheda di valutazione, che le parti dovranno compilare e sottoscrivere;
- ogni altro documento depositato e/o prodotto in originale.

Si impegna inoltre a:

- verificare che il mediatore abbia prodotto correttamente tutta la documentazione,
- verificare la completa e corretta allegazione in piattaforma di tutta la documentazione,

- trasmettere a ISCO adr[®], periodicamente, tramite raccomandata o con altro mezzo concordato con ISCO adr[®], nel più breve tempo possibile, tutta la documentazione.

Qualora la mediazione avvenga in modalità **TELEMATICA**, è necessario allegare al fascicolo in piattaforma ISCONET i seguenti documenti informatici:

- il documento nativo digitale firmato elettronicamente **in modalità PADES** secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- scheda di valutazione firmata elettronicamente **in modalità PADES** secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- ogni altro documento depositato e/o prodotto in originale.

L'Unità Locale, in mancanza di indicazioni diverse, individua nel sottoscrittore del presente accordo il responsabile di ogni funzione strettamente legata alle fasi che precedono e succedono alla seduta di mediazione nonché di tutti gli atti consequenziali.

3. DURATA

- a) Le PARTI convengono che la durata del presente accordo è di 36 (trentasei) mesi a far data dalla sottoscrizione.
- b) In ogni caso è facoltà delle parti disdire il presente accordo entro 06 (sei) mesi prima della scadenza.
- c) Se la disdetta proviene dall'ISCO adr[®], si deroga all'obbligo riportato al punto b) e sarà in tal caso riconosciuta all'Unità Locale una provvigione pari al 10% su tutti i proventi derivanti dalle Procedure di Mediazione provenienti da convenzioni procacciate dall'Unità Locale.
- d) In mancanza di formale disdetta il contratto sarà prorogato alle stesse condizioni per ulteriori 36 (trentasei) mesi.
- e) L'ISCO adr[®] potrà, comunque, risolvere il presente accordo unilateralmente e senza preavviso qualora, a insindacabile e motivato giudizio dell'ISCO adr[®], si riscontrino inadempienze tali da poter arrecare pregiudizio nel rapporto tra l'ISCO adr[®] e il Ministero di Giustizia. A titolo esemplificativo e non esaustivo, inadempienze sulle procedure delegate dall'ISCO adr[®] all'Unità Locale, per dolo o colpa grave, per negligenza o superficialità nella gestione e/o nel rispetto dei criteri da adottare, per il mancato rispetto delle norme e dei regolamenti emanati da ISCO adr[®] e comunicati alla UL.
- f) Se, per un qualsivoglia motivo, l'ISCO adr[®] dovesse essere soggetto a sospensione o cancellazione dal registro degli organismi di mediazione da parte del responsabile del registro, il presente accordo si intende risolto a far data dall'eventuale provvedimento del Ministero della Giustizia. Ricorrendo tale ipotesi l'Unità Locale dichiara sin d'ora di non esercitare alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'ISCO adr[®].

4. ESCLUSIVA

- a) L'ISCO adr[®] e l'Unità Locale, concordando sulla natura sperimentale del presente accordo, convengono di non fissare regole sulla concessione di esclusiva da parte dell'ISCO adr[®] per la durata del presente accordo, riservandosi di valutare la suindicata concessione al momento del rinnovo del contratto o quando richiesto dalla UL.
- b) L'Unità Locale – tuttavia – si impegna per tutta la durata del presente accordo a non avviare iniziative analoghe, affini e comunque legate, né in modo diretto né indiretto, all'espletamento di servizi, inclusi quelli di formazione, di mediazione finalizzata alla conciliazione anche per il periodo dei 3 mesi successivi alla data di risoluzione del contratto. ISCO adr[®] per tale periodo riconoscerà all'Unità Locale una provvigione pari al 10% su tutti i proventi derivanti dalle Procedure di Mediazione provenienti da attività di promozione dell'Unità Locale.

5. TECNOLOGIA

L'Unità Locale dovrà disporre delle seguenti apparecchiature:

- ✓ Linea INTERNET
- ✓ Personal computer
- ✓ Sistema di video conferenza efficiente e predisposto per più di un soggetto
- ✓ stampante A4
- ✓ Scanner A4 multifoglio (adf)
- ✓ Fotocopiatrice.

L'Unità Locale dovrà disporre di un servizio di Posta Elettronica Certificata tramite la quale comunicherà con la sede centrale di ISCO adr[®] e il responsabile dell'Unità Locale dovrà disporre della Firma Digitale.

6. COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ogni Unità Locale avrà facoltà di proporre l'iscrizione al Registro dei Mediatori dell'ISCO adr[®] a professionisti in possesso di adeguato titolo.

L'Unità Locale, tra i mediatori iscritti ed un delegato dell'Unità Locale, organizzerà un Comitato Tecnico Scientifico – CTS, di natura consultiva, presieduto dal Rappresentante Legale della ISCO adr[®] o da un suo delegato. Nessun compenso o rimborso è previsto per la partecipazione al CTS, né al Presidente (o suo delegato) né ai componenti il CTS, ogni partecipazione, inclusa quella del Presidente (o suo delegato), sarà esclusivamente a titolo non oneroso e volontario. Tale comitato non dovrà superare i 5 (cinque) membri incluso il Presidente dell'Organismo di Mediazione o il suo delegato. Il CTS, con funzione consultiva, individuerà le linee guida per il migliore svolgimento delle attività dell'Unità Locale.

Il CTS, a seconda delle competenze della controversia da dirimere suggerirà una rosa di mediatori ritenuti più idonei tra quelli iscritti, previa verifica della disponibilità per le date eventualmente ipotizzate e della imparzialità ed equidistanza rispetto alle parti in conflitto.

Il Comitato Tecnico Scientifico è riunito *ad horas*. Qualora i tempi lo permettano, si riunisce entro il giorno successivo alla data di presentazione dell'istanza, anche in forma virtuale, per verificare la natura della controversia e indicare, sulla scorta del criterio delle competenze tecniche.

L'Unità Locale raccoglie l'adesione di massima di tutti i mediatori individuati dal CTS per l'eventuale seduta e, dopo aver verificato l'assenza di conflitto tra il mediatore e le parti chiamate in mediazioni secondo quanto disposto dall'art. 21 del D.M. 150/23, condizione soggetta ad autodichiarazione del mediatore, indica la rosa dei mediatori da sottoporre all'insindacabile e successivo giudizio dei responsabili dell'ISCO adr[®].

Sarà in ogni caso l'Organismo di Mediazione, sentito il CTS, a nominare il mediatore, in conformità al proprio Regolamento di Procedura.

L'ISCO adr[®], per garantire rapidamente ed efficacemente l'esperimento del tentativo di mediazione, potrà adottare ogni procedura qualora:

- ✓ il CTS, per un qualsivoglia motivo, non indichi in tempo utile la rosa dei mediatori;
- ✓ si riscontrino difficoltà operative, di qualsiasi natura, dell'Unità Locale.

7. PROCEDURA e TEMPI

Sarà cura dell'Unità Locale garantire l'apertura della sede per fornire ogni informazione utile a promuovere la cultura della mediazione e a ricevere le istanze di mediazione. Tali istanze dovranno essere immediatamente rese disponibili alla segreteria ISCO adr[®] attraverso il caricamento in piattaforma ISCONET in modo da procedere alla protocollazione e consentire una immediata lavorazione.

L'Unità Locale verifica la disponibilità della sede, prestando attenzione e priorità ai termini per la prescrizione, e raccolgono l'adesione di massima di tutti i mediatori individuati dal CTS per l'eventuale seduta.

L'ISCO adr entro le 24 ore lavorative successive al ricevimento dell'istanza di mediazione attraverso la piattaforma ISCONET e comunque dopo il riscontro effettivo del corretto pagamento secondo indicazioni ISCO adr[®], tenendo conto dei tempi indicati dall'Unità Locale, avvierà la verifica del procedimento adottato e svolgerà le fasi successive, producendo l'invito per la controparte, opportunamente protocollato, fase quest'ultima comunicata, tramite sistema informativo ISCONET, all'Unità Locale.

L'Unità Locale in ogni caso avrà come unico e inflessibile riferimento il Regolamento di Procedura dell'ISCO adr[®] approvato dal Ministero di Giustizia e, in subordine, i Regolamenti Interni ISCO adr[®].

La gestione della Sede è affidata all'Unità Locale che utilizzerà esclusivamente la propria organizzazione, propri mezzi, proprie risorse e con gestione a proprio rischio. Nessun rapporto di lavoro – subordinato o parasubordinato – si instaurerà tra gli addetti dell'Unità Locale e l'ISCO adr[®]. Essi opereranno solo ed esclusivamente in rapporto con l'Unità Locale che ne curerà l'organizzazione, la gestione e il controllo e non avranno alcun vincolo con ISCO adr[®] né temporale né gerarchico né economico.

Il corrispettivo riservato all'Unità Locale per tale servizio è contemplato nell'accordo economico, e per la precisione nell'allegato *RAPPORTI ECONOMICI TRA LE PARTI*.

L'Unità Locale, tramite il sistema ISCONET, fornirà alle parti tutte le informazioni relative all'aspetto economico della mediazione, ovvero indicherà la quota che ognuna delle parti convocate in mediazione dovrà versare alla ISCO adr[®] secondo rigorose **modalità e causali di pagamento**.

L'ISCO adr[®] si riserva, se del caso, la facoltà di modificare PROCEDURE e TEMPI per renderli conformi ad eventuale successiva normativa e/o altre necessità comunicando a mezzo posta elettronica o Posta Elettronica Certificata le intervenute esigenze all'Unità Locale.

8. RAPPORTI ECONOMICI

L'ISCO adr[®] e l'Unità Locale regolano il rapporto economico così come da allegato individuato come *RAPPORTI ECONOMICI TRA LE PARTI* che è parte integrante del presente accordo.

9. UTILIZZO DEL MARCHIO

Ogni utilizzo del marchio ISCO adr[®], fatta eccezione per i modelli standard forniti da ISCO adr[®], dovrà essere sottoposto ad espressa autorizzazione di ISCO adr[®]. In ogni caso i contenuti dovranno essere espressamente autorizzati da ISCO adr[®]. Ogni comunicato stampa o informazione pubblicitaria che coinvolge ISCO adr[®], dovrà essere espressamente autorizzata da ISCO adr[®]. Ogni utilizzo difforme da quanto specificato sarà considerato una grave inadempienza.

10. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Ogni modifica o integrazione al presente accordo dovrà avvenire per iscritto e accettata dalle PARTI. È consentita anche l'integrazione telematica con sottoscrizione a mezzo firma digitale e invio mediante l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata.

11. CLAUSOLA DI MEDIAZIONE e FORO COMPETENTE

In caso di controversia che dovesse insorgere per l'interpretazione del contratto o l'attuazione dei punti in esso contenuti, si stabilisce che sarà esperito un tentativo di mediazione presso uno degli organismi iscritti nel Registro presso il Ministero della Giustizia. Foro esclusivamente competente per ogni controversia di cui al presente contratto è quello di Avellino.

12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'ISCO adr[®] potrà risolvere unilateralmente il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione, inviata a mezzo raccomandata a.r. o posta

elettronica certificata, con la quale esso dichiara di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa:

- a) nel caso in cui l'Unità Locale si renda inadempiente agli obblighi qui previsti ed in particolare agli obblighi di cui all'art. 2 (sede di mediazione), art. 4 (esclusiva), art. 5 (tecnologia) e art. 7 (Procedura e tempi);
- b) nel caso in cui il comportamento dell'Unità Locale o dei suoi dipendenti possa nuocere irrimediabilmente all'immagine e al buon nome dell'ISCO adr[®].

13. CLAUSOLA FINALE

L'Unità Locale dichiara di aver preso visione del Regolamento di Mediazione e delle Tariffe dell'ISCO adr[®] approvate dal Ministero di Giustizia e disponibili sul sito www.iscoadr.it, di cui l'Unità locale dichiara di averne preso visione.

L'ISCO adr[®] potrà in ogni momento e senza alcun preavviso o preventivo consenso avviare le procedure per modificare il proprio Regolamento di Procedura e le proprie Tariffe che immediatamente provvederà a pubblicare sul proprio sito www.iscoadr.it.

Il presente contratto annulla, abroga e sostituisce qualsiasi precedente versione e/o qualsiasi altro accordo, scritto o verbale, intervenuto tra le parti sulla materia oggetto del contratto.

L'ISCO adr[®] si riserva, se del caso, la facoltà di adeguare il presente accordo per renderlo conforme ad ogni eventuale modifica e/o integrazione imposta da successiva normativa.

Atripalda, _____

Per l'ISCO adr[®]

Per l'UNITÀ LOCALE

ISCO ADR srl

ISCO srl - Via V. Belli, 47 - 83042 Atripalda (Av)

dr. Pasquale Penza
Amministratore Unico

Timbro e firma

Si approvano specificatamente ex artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole del presente contratto: Art. 3 Durata, Art.4 Esclusiva, Art.5 Tecnologia, Art.7 Procedure e Tempi, Art.8 Rapporti Economici, Art.9 Utilizzo del Marchio, Art.11 Clausola di mediazione e Foro Competente, Art.12 Clausola risolutiva espressa, Art.13 Clausola Finale.

Per l'UNITÀ LOCALE

Timbro e firma

ALLEGATO “RAPPORTI ECONOMICI TRA LE PARTI”
all’ACCORDO PER LA PROMOZIONE DI UNA SEDE SECONDARIA DI ISCO srl
tra

ISCO ADR srl, di seguito ISCO o ISCO adr®, P.I. 02732020645, e

Organizzazione			
Località e CAP			
Indirizzo		Nr.	
C.F./P.I.			

di seguito indicata come **Unità Locale o UL**

L’ ISCO adr® e l’Unità Locale concordano di regolare il rapporto economico nel seguente modo:

1) Diritti di Segreteria – quota che ognuna delle parti deve versare all’atto della richiesta di iscrizione del procedimento.

Percentuali Diritti di Segreteria – Tale quota, da intendersi come rimborso spese, spetta per il 65% a ISCO adr® e per il 35% all’Unità Locale qualora essa venga regolarmente versata dalle parti o anche da una sola parte se l’altra convocata rifiuta il tentativo di mediazione. In tutti gli altri casi, se viene versata da una sola parte per volontà dell’Unità Locale, l’unica quota spetta a ISCO adr®.

2) Spese Vive – quote che spettano esclusivamente a ISCO adr® per i servizi resi, alcuni obbligatori, altri facoltativi. A titolo esemplificativo e non esaustivo: spese per invio inviti, spese utilizzo piattaforma informatica, spese per utilizzo server e software per videoconferenza, spese per conservazione documentale, etc.

3) Indennità di Mediazione – quota che ognuna delle parti in conflitto verserà all’Organismo di Mediazione per l’esperimento del tentativo di mediazione nel rispetto delle Tariffe e del Regolamento di Procedura adottato e approvato dal Ministero di Giustizia. Il compenso al mediatore designato verrà corrisposto direttamente dall’ ISCO adr®, soltanto se il mediatore instaurerà un rapporto di prestazione d’opera professionale ai sensi dell’art. 2222 c.c.

Percentuale Indennità di Mediazione – Tale quota, da intendersi come rimborso spese, spetta per il 35% all’ ISCO adr® e per il 65% all’Unità Locale qualora essa venga regolarmente versata dalle parti, ovvero di quanto effettivamente corrisposto dalle parti in conflitto per l’espletamento del tentativo di mediazione. Si stabilisce, ai soli fini interni e a protezione dell’unità Locale, che il compenso che verrà riconosciuto al mediatore, per ogni singola mediazione, **non dovrà superare** la percentuale del ____% della quota che ognuna delle parti in conflitto verserà all’Organismo di Mediazione per l’espletamento del tentativo di mediazione. Tale compenso, su indicazione dell’Unità Locale tramite procedura informatica, sarà detratto dalla quota spettante alla Unità Locale della *Percentuale Indennità di Mediazione* e sarà erogata direttamente da ISCO adr® che provvederà a contrattualizzare il mediatore.

4) Incassi – L’Unità Locale **incasserà dall’utenza esclusivamente tramite carta di credito circuito PAYPAL o bonifico bancario purché recante nella causale del bonifico il Codice Unico Pagamento Isco – CUPI – fornito da ISCO adr** per un rapido e immediato riscontro.

Il sistema, in caso di ricevimento del pagamento attraverso carta di credito circuito **PAYPAL, in tempo reale**, provvederà ad emettere il documento comprovante l’incasso, rendendolo disponibile all’Unità Locale e al destinatario, trasmettendolo tramite posta elettronica, se indicata.

In caso di ricevimento del pagamento attraverso **bonifico bancario** o altra modalità di pagamento, ISCO adr®, appena riscontrato l'accredito, provvederà ad emettere il relativo documento comprovante l'incasso, rendendolo disponibile all'Unità Locale e al destinatario, trasmettendolo tramite posta elettronica, se indicata. Il documento fiscale sancisce l'avvenuta regolare iscrizione dell'istanza, atto propedeutico per avviare la procedura di mediazione con l'invio dell'invito alla controparte.

5) **Convenzioni** – L'ISCO adr® potrà sottoscrivere convenzioni per favorire l'accesso ai servizi di mediazioni con organizzazioni che operano su tutto il territorio nazionale, in tal caso ne darà comunicazione alle Unità Locali attraverso la propria piattaforma o con altro mezzo idoneo.

L'ISCO adr®, per condizionare la scelta dell'organismo, potrà favorire l'accesso alla piattaforma decidendo agevolazioni sia in termini di servizio che di premialità per coloro che, coinvolti dalle UL o da ISCO adr® e dirottati sulla UL di competenza, mostreranno disponibilità a entrare nella rete ISCO adr® con ruoli definiti.

L'Unità Locale sin d'ora, qualora il soggetto convenzionato dovesse utilizzare i servizi della sede individuata dall'Unità Locale, accetterà le condizioni sottoscritte da ISCO adr® e, di conseguenza, le eventuali riduzioni che, percentualmente, ricadranno su tutta la filiera (ISCO adr®, Unità Locale, Mediatore, etc).

6) **Competenze** – L'ISCO adr® effettuerà il calcolo delle competenze spettanti all'Unità Locale. Tali competenze includono anche l'onere di gestione della Unità Locale, così come riportato nell'**ACCORDO PER L'APERTURA DI UNA SEDE SECONDARIA di ISCO adr®**, a cui il presente è allegato e ne è parte integrante.

7) **Rimborso** – L'ISCO adr® e l'Unità Locale convengono che il rimborso spese spettante all'Unità Locale sarà riconosciuto solo ed esclusivamente dopo l'avvenuta copertura della quota spettante a ISCO adr®, ovvero solo dopo aver completamente incassato le indennità dalle parti in controversia o della parte se l'altra convocata rifiuta il tentativo di mediazione. L'ISCO adr® definirà il dettaglio degli importi dovuti e successivamente li verserà, ogni fine mese, all'Unità Locale, a fronte di corrispondente analitico documento dettagliato. Fino ad allora l'Unità Locale non reclamerà alcun diritto rinunciando sin d'ora ad ogni azione di recupero, giudiziale o stragiudiziale, nei confronti di ISCO adr®.

Tale allegato **annulla e sostituisce** le versioni precedenti, anche se sottoscritte dalle parti.

Atripalda, -----

Per l'ISCO adr®

Per l'UNITÀ LOCALE

ISCO ADR

ISCO srl - Via V. Belli, 47 – 83042 Atripalda (Av)

dr. Pasquale Penza
Amministratore Unico

Timbro e firma

Si approvano specificatamente ex artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole del presente allegato "RAPPORTI ECONOMICI TRA LE PARTI": art. 1) diritti di segreteria, art. 2) spese vive, art. 3) Indennità di Mediazione, art. 5) convenzioni, art. 7) rimborso.

Per l'ISCO adr®

Per l'UNITÀ LOCALE

ISCO ADR

ISCO srl - Via V. Belli, 47 – 83042 Atripalda (Av)

dr. Pasquale Penza
Amministratore Unico

Timbro e firma